

Il candidato descriva la differenza tra l'accesso, di cui all'articolo 22 della Legge 241/90, e l'accesso civico ai sensi dell'articolo 5 comma 1 del decreto legislativo 33/2013

Nell'ambito del diritto di accesso, mentre l'accesso di cui all'articolo 22 legge 241/90, riguarda atti o documenti amministrativi ma non informazioni, e può essere esercitato solo da chi dimostri di avere un interesse concreto, diretto ed attuale, l'accesso civico, di cui all'articolo 5 comma 1 decreto legislativo 33/2013, riguarda informazioni documenti o atti che sono oggetto di obbligo di pubblicazione da parte della pubblica amministrazione, secondo la normativa vigente. Il requisito per l'accesso di cui all'articolo 22 legge 241/90 è l'esistenza da parte del richiedente di un interesse concreto diretto e attuale, mentre per l'accesso civico è costituito dall'inadempimento dell'obbligo di pubblicazione da parte della pubblica amministrazione. Infine la conclusione del procedimento per quanto riguarda l'accesso civico deve concludersi con un provvedimento espresso o motivato, mentre nel procedimento relativo all'accesso ai documenti amministrativi di cui all'articolo 22 della Legge 241/90, decorsi 30 giorni senza che la pubblica amministrazione si pronunci, tale silenzio viene considerato dal legislatore come rigetto dell'istanza.